

**SEGNALAZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA
SUL DISEGNO DI LEGGE “COMUNITARIA 1995/97”
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 14
NOVEMBRE 1995 N. 481/95**

16 marzo 1998

L’autorità per l’energia elettrica e il gas ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del Senato, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995 n. 481/95, alcune osservazioni sulla ridefinizione del sistema elettrico nazionale e in particolare nell’articolo 37 del disegno di legge “comunitaria” (A.S. 1780-B) che delega il governo ad emanare i decreti legislativi che diano attuazione alla direttiva europea 96/92/CE.

Le osservazioni che seguono vogliono costituire un contributo, nel pieno rispetto della funzione legislativa che è propria del Parlamento, per rendere il testo meglio rispondente alle finalità indicate nel primo articolo, comma 1, della citata legge che ha istituito l’Autorità.

Nella formulazione attuale il testo potrebbe pregiudicare la prevista liberalizzazione del mercato elettrico, che costituisce l’obiettivo fondamentale della direttiva europea. Essa deve essere intesa non solo come facoltà di produrre, commerciare e acquistare energia elettrica riconosciuta a numerosi soggetti, ma necessariamente anche come instaurazione di un mercato effettivamente concorrenziale che assicuri il raggiungimento di livelli crescenti di efficienza e la diffusione dei conseguenti benefici alla generalità degli utenti. Un mercato che venisse aperto al libero operare di una pluralità di soggetti ma con modalità tali da consentire il mantenimento di fatto di un regime monopolistico potrebbe risultare del tutto insoddisfacente dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si ritiene quindi opportuno che nel testo venga esplicitamente inclusa tra i principi e criteri direttivi l’indicazione che la liberalizzazione del mercato avvenga con l’instaurazione di una effettiva concorrenza, almeno nella fase della generazione e della vendita ai clienti idonei.

Condizione essenziale per la creazione di un mercato concorrenziale dell’energia elettrica è l’indipendenza del gestore della rete, come garanzia di accesso di terzi in condizioni di effettiva imparzialità e neutralità. La previsione che il gestore della rete sia anche il dispacciatore, come recita il comma 1, lettera c), non è incompatibile con la necessaria indipendenza del soggetto in questione, ma non fornisce alcuna garanzia in merito. E’ quindi necessario che l’assoluta indipendenza del gestore della rete venga esplicitamente affermata, poiché essa sola garantisce la neutralità del servizio e l’accesso paritario di tutti gli utilizzatori.

Le attribuzioni al Ministro dell’Industria, previste al comma 1, lettera c), possono essere esercitate sia in modo tale da favorire lo sviluppo della concorrenza, sia in modo da costituire ostacolo ad esso. Risulta quindi opportuno che la loro definizione sia accompagnata da un’indicazione positiva nel senso della promozione della concorrenza.

Analogamente l'aggregazione dei soggetti distributori che attualmente operano nello stesso territorio, che il testo intende favorire, costituisce un'occasione per la creazione di soggetti autonomi efficienti e competitivi, e deve quindi essere promossa con modalità coerenti con tale obiettivo, o almeno senza determinare un rafforzamento di posizioni dominanti nel mercato elettrico nazionale.

Infine la formulazione del comma 1, lettera f), punto 2), comporta un irrigidimento eccessivo della situazione attuale, e costituisce un impedimento alla liberalizzazione del servizio elettrico, oltre a nuocere allo stesso sviluppo dell'ENEL. Un vincolo al mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto dall'ENEL limiterebbe ogni eventuale riduzione tariffaria e certamente impedirebbe le cessioni di impianti necessarie per introdurre concorrenza nella generazione e per contribuire ad un riequilibrio nella struttura patrimoniale dell'ENEL. Si ravvisa quindi l'opportunità che venga escluso ogni riferimento al mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto, mentre sembra utile raccomandare lo sviluppo della capacità competitiva dell'ENEL, sul mercato europeo, che si potrebbe realizzare anche attraverso la progressiva internazionalizzazione delle attività.